



DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DI FORMIGINE

Via Erri Billò, 49 – 41043 Casinalbo (Mo) - C.F. 80011570365

Tel. 059/550225 – Fax – 059/551161

Email moe037009@istruzione.it Web www.ddformigine2.edu.it

Posta certificata: moe037009@pec.istruzione.it

Documento Rev.0 del 04/11/22

Integrazione Circolare Permanente n.14 Prot. 6286/A02f

“Norme di comportamento. Sicurezza a scuola”

In relazione a casi di malessere e/o di infortuni (anche di differente entità: lieve, medio-lieve, grave) è bene ricordare le modalità operative con cui si attiva la scuola onde evitare comportamenti nei differenti plessi che potrebbero essere legati alle indicazioni e/o alle richieste delle famiglie oppure ad un'interpretazione personale della condizione di lieve infortunio-lieve malessere.

Fermo restando quanto stabilito in merito alla temperatura corporea (con 37,5 gradi non si va a scuola **e se si è a scuola si va a casa**) e all'utilizzo della mascherina chirurgica in presenza di sintomi di raffreddamento forti a tutela di tutta la comunità (uso civile), si evidenzia che la scuola è tenuta ad esercitare nei confronti degli alunni la massima tutela (tutela rinforzata nel nostro Circolo perché trattasi di minori ed in tenera età), ciò significa che le linee di intervento non possono che essere certe e tempestive.

La gravità percepita o apparente del dolore/disturbo/infortunio spesso non corrisponde alla gravità “reale” della condizione sottostante, poiché ai docenti non competono le decisioni sanitarie, né si possiedono le competenze necessarie per effettuare una corretta diagnosi, né per valutare con certezza la gravità/non gravità di un malessere o di un infortunio occorso, **l'atteggiamento dovuto è dunque di massima prudenza e attenzione.**

Data la rilevanza della materia in oggetto, sia sotto il profilo legale che sotto il profilo etico/professionale si ritiene importante richiamare alcune procedure obbligatorie da attivare nel caso di malessere e/o infortuni occorsi ad alunni e/o personale (docente, ATA), procedure rinvenibili nell'ormai noto vademecum sul primo soccorso adottato nel Circolo a cui si rinvia la lettura.

SI RIBADISCONO AD OGNI BUON USO ALCUNI PRINCIPI BASILARI:

a) la vigilanza sugli alunni incombe su tutto il personale e si estende in tutti i locali della scuola e per tutto il tempo in cui essi vi permangono; i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare, unitamente a tutti i docenti, e a presidiare con attenzione tutte le aree comuni (giardini, cortili, corridoi, servizi, palestra, laboratori, piazzette, biblioteca) affinché possano monitorare gli alunni quando sono al di fuori dell'aula e a prestare supporto nella delicata procedura di consegna/riconsegna degli alunni all'ingresso e all'uscita da scuola.

b) In caso di infortunio (durante le lezioni, in palestra, in giardino, visita di istruzione, lungo le scale) i primi ed immediati accertamenti devono essere fatti dal personale presente nel momento

dell'infornunio e con l'aiuto dell'addetto al primo soccorso e/o il referente di plesso (se presenti), se per quanto occorso appare necessario l'intervento dei soccorsi, si procede senza indugio alla chiamata al 118;

c) **non possono** essere assecondate le richieste della famiglia che, in caso di malessere e/o infornunio dell'alunno/a (solo a titolo di esempio non esaustivo e non conclusivo si citano: sanguinamento copioso, perdita di coscienza, forte disorientamento, forte urto al capo, al rachide, lesione di arto) chiedano di non chiamare il 118 oppure che propongano l'adozione di procedure non congrue (ad es. chiedono di attendere per la chiamata di soccorso il loro arrivo oppure di non fare la chiamata di soccorso per "attendere gli sviluppi"), nemmeno se si trattasse degli effetti di patologia nota; tali procedure rendono intempestivo il soccorso ed espongono il personale che le adotta, diffornemente da quanto previsto, a gravi responsabilità personali. Benché il delitto di omissione di soccorso (volontarietà dell'omissione di soccorso nella piena consapevolezza della necessità) prevista dall'art.553 del Codice penale sia imputabile solo a titolo di dolo (voler causare un danno), l'eventuale aggravarsi della condizione di salute dell'alunno a seguito del mancato e pronto intervento costituiscono motivi rimproverabili a carico del personale interno per non aver riconosciuto l'effettivo pericolo e non aver adottato adeguate e tempestive misure (cfr. Cassazione 13310 del 21/03/13). Tali richieste NON devono essere assecondate.

d) **le eventuali situazioni di criticità e/o malesseri** (mal di testa, vomito, diarrea con numerose scariche, sintomi da raffreddamento molto forti, eccessivo disorientamento e/o sonnolenza, continua minzione) che si siano verificati nel corso delle lezioni **vanno prontamente segnalate alla famiglia, gli infornuni anche riferiti presso la Segreteria** – Area Didattica e Alunni affinché si attivino tempestivamente le ordinarie procedure infornunistiche laddove necessarie.

MALORE o INFORNUNIO DI LIEVE ENTITA'

In presenza di malessere o infornunio ritenuto lieve, fermo restando i punti a-d di cui sopra, si dispone quanto segue:

Mal di pancia, mal di denti, mal di testa, affaticamento eccessivo sono tutte condizioni che possono essere lamentate dai bambini. Il docente al quale viene segnalata tale condizione ha il dovere di avvertire la famiglia e di concordare una linea di condotta (uscita anticipata, monitoraggio dei sintomi). **In ogni caso la famiglia deve essere avvisata del malessere, seppur lieve.** Al momento della comunicazione il docente non deve attardarsi a formulare giudizi propri (grave, lieve, veritiero), deve attenersi ad una descrizione oggettiva di quanto rilevato e/o riferito dall'alunno; la patria potestà non è infatti delegabile ed è la famiglia che decide (anche sulla base di informazioni che possono non essere note alla scuola) e si assume piena responsabilità di quanto deciso. Ricevere comunicazione immediata dello stato di salute del proprio/a figlio/a è un diritto della famiglia; la scuola ha pertanto l'obbligo di informarla sullo stato di salute dei figli in virtù del dovere di vigilanza e custodia dei minori che ha in carico.

IN CASO DI MALORE SEGNALATO/INFORNUNIO

Nel caso in cui la scuola avesse segnalato alla famiglia il malore del bambino, **il docente ravvisasse la necessità di intervento immediato** e vi fosse impossibilità della famiglia di raggiungere la scuola o il rifiuto dei genitori di intervenire (ad es. per una sottovalutazione della richiesta della scuola o altro fattore interferente la prontezza), poiché il personale non può fare diagnosi, né valutare la

gravità/non gravità della sintomatologia, né intervenire su lesione e/o malore se non con modalità attinenti al primo soccorso, chiamerà il 118 e ne informerà la famiglia.

Sarà data informazione al Personale Amministrativo di tale circostanza che prenderà il fonogramma della chiamata.

1. **In caso di chiamata al 118** e i docenti abbiano ricevuto in precedenza dalla famiglia indicazioni scritte su problematiche sanitarie che interessano l'alunno, tali informazioni (allergie, patologie, terapie in corso) saranno comunicate al personale del 118;
2. in caso di trasporto al Pronto Soccorso, **in assenza dei genitori**, il docente affida la classe agli altri docenti in servizio (avvalendosi di eventuali docenti di potenziamento in servizio o comunque compresenti nelle classi), accompagna l'alunno in ambulanza e rimane con lui fino all'arrivo di un familiare. **In assenza di docenti compresenti in servizio, il docente permane con la classe e il collaboratore accompagna l'alunno al pronto Soccorso.**

MALESSERE O INFORTUNIO GRAVE

In presenza di malessere o infortunio ritenuto grave (l'alunno perde conoscenza, respira ma non risponde alle sollecitazioni verbali, forte emorragia, forte disorientamento nella coscienza di sé), fermo restando i punti a-d di cui sopra, si dispone quanto segue:

1. il docente che valuta la situazione o l'incaricato del primo soccorso, se presente, provvede a coordinare gli interventi assicurando che sia prestato il primo soccorso (per es. applicazione ghiaccio, disinfezione di eventuali ferite o escoriazioni) e telefonare immediatamente al 118 e successivamente alla famiglia avvalendosi dell'ausilio di un collaboratore scolastico;
2. nel caso in cui i docenti abbiano ricevuto in precedenza dalla famiglia indicazioni scritte su problematiche sanitarie che interessano l'alunno, tali informazioni (allergie, patologie, terapie in corso) saranno comunicate al personale del 118;
3. in caso di trasporto al Pronto Soccorso, **in assenza dei genitori**, il docente affida la classe agli altri docenti in servizio (avvalendosi di eventuali docenti di potenziamento in servizio o comunque compresenti nelle classi), **accompagna l'alunno in ambulanza e rimane con lui fino all'arrivo di un familiare. In assenza di docenti compresenti in servizio, il docente permane con la classe e il collaboratore accompagna l'alunno al pronto Soccorso;**
4. **È da trattare con particolare attenzione e riguardo qualsiasi circostanza che abbia comportato un trauma cranico anche minore**, quindi a basso e medio rischio. Il trauma cranico, anche se apparentemente di lieve entità, **non va mai sottovalutato**. Va quindi considerato immediatamente verificandone l'entità, applicando un primo soccorso che può prevedere l'applicazione del ghiaccio, e informando la famiglia dell'accaduto. In ogni caso si procederà nell'osservazione del bambino per verificare se rimane vigile e attivo. Nel caso in cui dovessero essere visibili manifestazioni non consone alla normalità (sonnolenza, mal di testa crescente, intontimento, pianto e richiesta di attenzione) è necessario allertare il 118

DOCUMENTAZIONE-DENUNCIA INFORTUNIO-SANZIONI

- In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, ha obbligo di redigere immediatamente e comunque non oltre la giornata di servizio, una documentata relazione scritta al Dirigente scolastico (secondo il modello predisposto dalla segreteria). È necessario redigere la dichiarazione **anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti** per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

- In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di far redigere e consegnare immediatamente agli Uffici di Segreteria presso la sede centrale dell'Istituto l'eventuale certificazione medica, rilasciata da struttura ASL, dalla quale evincere la prognosi che incide sulle successive modalità procedurali. Il personale Amministrativo preposto si attiverà nei tempi e nei modi nei confronti dei destinatari delle comunicazioni obbligatorie a: Registro infortuni, INAIL, Pubblica Sicurezza, Assicurazione);
- in caso di ritardo della consegna/comunicazione del certificato medico o verbale del Pronto soccorso, **il personale amministrativo farà sottoscrivere al genitore apposita dichiarazione di responsabilità del genitore dalla quale si evincano la data e l'ora effettive della consegna della documentazione;**
- in caso di attività all'aperto e in palestra il personale è tenuto a rinforzare la vigilanza sugli alunni e prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.
- si sottolinea che la violazione dell'obbligo di denuncia è punibile con sanzione pecuniaria amministrativa e che il Dirigente scolastico avvierà azione di rivalsa per gli eventuali danni derivanti dalla inosservanza delle presenti procedure;
- il DSGA ha facoltà di impartire ulteriori direttive al personale ATA coerenti con le presenti disposizioni. Nel caso in cui queste vengano disattese, il Dirigente scolastico farà azione di rivalsa per l'eventuale sanzione pecuniaria.

INFORTUNIO AL PERSONALE DOCENTE/ATA

Poiché esiste una sostanziale analogia tra le procedure applicate agli alunni e quelle previste in caso di infortunio al personale docente/ATA, anche per questi ultimi l'informazione all'Ufficio di Segreteria è obbligatoria, con il suddetto seguito di adempimenti; in questi casi, se possibile, potrà essere lo stesso interessato a relazionare sull'incidente occorsogli o, se impossibilitato, sarà cura dei docenti/ATA presenti al momento dell'infortunio.

La presente circolare sarà affissa in evidenza in tutti i plessi a cura del Responsabile di plesso che provvederà altresì a verificare che tutto il personale, anche supplente temporaneo, ne abbia presa visione. La diffusione a mezzo Google moduli comporterà la presa visione automatica di tutto il personale interno alla scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cristina Belmonte

Documento informatico sottoscritto con

firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii